



IL TRIBUNALE DI VELLETRI

Seconda Sezione Civile

In composizione collegiale, nelle persone dei magistrati

- dott. [REDACTED] - Presidente;
- dott. [REDACTED] - Giudice;
- dott. [REDACTED] - Giudice relatore;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento civile iscritto al n. [REDACTED] R.G. per il reclamo avverso l'ordinanza resa ex art. 615-624 cod proc civ dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Velletri, in data 17.10.2017 pronunciata nell'ambito del procedimento di opposizione all'esecuzione immobiliare n. [REDACTED] R.G.E., promosso con ricorso ex art. 615, II comma, cod proc civ, da

[REDACTED] con l'avv. Augusto Mollo;

reclamante

CONTRO

[REDACTED] (già [REDACTED]) P.iva
[REDACTED] con l'avv. [REDACTED];

reclamata

Il Tribunale, a scioglimento della riserva in atti, osserva che il reclamante ha impugnato il provvedimento reso dal G.E. dott. [REDACTED] nella procedura esecutiva immobiliare sopra emarginata, con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dalla stessa [REDACTED]

A sostegno, del ricorso in opposizione all'esecuzione, parte ricorrente lamentava in via pregiudiziale, l'improcedibilità dell'opposta esecuzione immobiliare per mancanza sia del potere rappresentativo in capo alla società [REDACTED], sia dei requisiti di cui all'art. 474, II comma, n.2, cod. proc. civ.; nel merito parte ricorrente contestava l'esistenza stessa del diritto della [REDACTED], per il tramite dell'asserita mandataria, ad agire esecutivamente stante la totale inesistenza del presunto credito azionato.

Il reclamante ha concluso in via pregiudiziale, previa totale revoca dell'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Velletri all'udienza di comparizione delle parti del 17.10.2017, accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità dell'opposta esecuzione immobiliare, contraddistinta dal NRGE [REDACTED] in via preliminare, previa totale revoca dell'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Velletri all'udienza di comparizione delle parti del 17.10.2017, revocare e/o sospendere, ex artt. 624 - 625 cod. proc. civ., l'opposta esecuzione immobiliare, contraddistinta dal NRGE [REDACTED]

Si è costituita in giudizio la reclamata [REDACTED] la quale ha chiesto rigettarsi il reclamo sul presupposto della correttezza dell'ordinanza impugnata.

Il reclamo è fondato ed in quanto tale merita accoglimento. Preliminarmente, al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando che, in base all'art. 615, comma 2, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire *in executivis*, cioè l'*an*, mentre, in base al successivo art. 617, comma 2, c.p.c. (c.d. opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il *quomodo* (cfr. Cass. 16262/05).

La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'opposizione (si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al Giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte) consentono di ritenere che è stata introdotta un'opposizione all'esecuzione.

Iniziando dalla censura relativa alla mancanza di potere rappresentativo in capo alla [REDACTED] la stessa risulta fondata.

La [REDACTED] nella sua asserita qualità di mandataria della [REDACTED] (quale creditrice), ha promosso la presente procedura esecutiva affermando che il suo potere rappresentativo discende dalla procura conferita alla stessa dalla [REDACTED] in forza dell'atto notarile del [REDACTED], Rep. [REDACTED] - Racc. [REDACTED] Notaio Dott. [REDACTED]

Tuttavia, l'esistenza di tale potere rappresentativo risulta sprovvisto di alcun riscontro probatorio.

In particolare, a fronte delle doglianze attinenti alla mancanza di potere rappresentativo in capo alla [REDACTED] sollevate da parte reclamante *in primis* nel ricorso in opposizione all'esecuzione e poi ribadite nell'attuale reclamo,

parte reclamata non ha fornito prova alcuna della propria qualità di mandatarie limitandosi ad affermare nei propri scritti difensivi che i propri poteri rappresentativi derivando da atto pubblico sarebbero ben conoscibili da parte dei terzi.

Più precisamente, nella comparsa di costituzione relativa al procedimento di opposizione all'esecuzione, la [REDACTED] afferma che " i poteri rappresentativi in capo a [REDACTED] sono stati conferiti per atto pubblico e quindi ben conoscibili da parte di terzi" e anche nell'attuale fase di reclamo si limita a ribadire che "i poteri rappresentativi sono stati feriti per atto pubblico e quindi ben conoscibili da terzi.. e la certificazione pubblica notarile a conferire autorità e forza al documento" senza fornire alcun riscontro probatorio a sostegno di tali assunti.

Ebbene, a fronte delle tempestive contestazioni sollevate dal reclamante nessuna prova è stata fornita dalla controparte che, come affermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione, risulta priva di alcuna legittimazione stante l'omessa allegazione da parte della medesima, tanto della documentazione comprovante l'asserito rilascio dei richiamati poteri rappresentativi, quanto l'inclusione del presunto credito azionato nel suddetto accordo.

Pertanto, in difetto di produzione ed esibizione della procura notarile, non risulta provato la sussistenza dei poteri rappresentativi in capo alla reclamata e ne consegue l'accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 624 cod. proc. civ.

Trattandosi di questione pregiudiziale idonea a definire il giudizio, le altre questioni di merito sono assorbite.

Le spese del presente procedimento alla decisione di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede:

- accoglie il reclamo presentato da [REDACTED];
- per l'effetto sospende la procedura esecutiva;
- spese al definitivo.

Si comunichi.

Velletri, 01.03.2018

Il Presidente

(dott. [REDACTED])

Il Giudice Relatore

